



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

adottato con deliberazione consiliare n. 50 del 12/11/2018

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Aree di intervento

Art. 5 – Soggetti beneficiari del patrocinio

Art. 6 – Criteri per la concessione del patrocinio

Art. 7 – Soggetti e iniziative non ammissibili

Art. 8 – Concessione di patrocinio in casi eccezionali

Art. 9 – Presentazione della domanda di patrocinio

Art. 10 – Soggetto competente alla concessione del patrocinio non oneroso e procedura di rilascio

Art. 11 – Soggetto competente alla concessione del patrocinio oneroso e procedura di rilascio

Art. 12 – Consegna di beni e attrezzature

Art. 13 – Obblighi a carico del richiedente patrocinio

Art. 14 – Obblighi inerenti l'utilizzo dello stemma comunale

Art. 15 – Ulteriori obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 16 – Controlli

Art. 17 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, onerosi o non onerosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

L'Amministrazione Comunale valorizza e promuove la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.

L'osservanza dei criteri e delle procedure stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti di concessioni dei patrocini e dei contributi economici da parte del Comune.

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Bertinoro, in attuazione del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini, onerosi o non onerosi, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

Art. 3 Definizioni

Il patrocinio rappresenta, in forma simbolica, il sostegno e l'adesione ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate da soggetti eventualmente anche non aventi sede nel territorio comunale, o per iniziative che hanno attuazione fuori dal territorio comunale purché finalizzate a promuovere il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni del Comune di Bertinoro.

Ai fini del presente regolamento:

a) per **patrocinio non oneroso** si intende la concessione dello stemma comunale per la promozione di una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta

meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune. Dalla concessione del patrocinio non oneroso non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria, né minor incasso per l'Amministrazione comunale;

b) per **patrocinio con vantaggi economici o oneroso**, diversi dall'erogazione di denaro, si intende la concessione temporanea a titolo gratuito o a tariffe agevolate di locali o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesto. Rientra in questa tipologia di patrocinio anche la concessione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico. La concessione di patrocinio oneroso comporta minori o mancati incassi per l'Amministrazione comunale;

c) per **patrocinio con contributo economico** si intende la concessione di contributo economico o la compartecipazione alle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative ritenute di particolare valore per la comunità, quali ad esempio spese per sicurezza, SIAE, artisti, ecc...

La concessione di patrocinio con contributo economico costituisce un'eccezione e pertanto nell'atto deliberativo deve essere esplicitata la motivazione dell'erogazione economica.

Alla domanda deve essere allegata e sottoscritta dal richiedente una relazione contenente un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il finanziamento dell'iniziativa con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

L'assegnazione del contributo economico potrà avvenire per una somma non superiore al 40% del costo complessivo dell'iniziativa.

Le domande di patrocinio onerose per manifestazioni in programma dal 1 gennaio al 30 giugno, vanno presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente; quelle in programma dal 1 luglio al 31 dicembre, entro il 30 aprile dell'anno in corso.

Per gli eventi non programmabili invece la domanda dovrà essere presentata almeno 50 giorni prima.

Art. 4 – Aree di intervento

I patrocini possono essere concessi, previa istruttoria del servizi competente per materia, dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;

- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
- i) attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- l) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- m) attività inerenti la memoria, la legalità e il senso civico.

Art. 5– Soggetti beneficiari del patrocinio

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: associazioni, comitati, fondazioni, gruppi religiosi, sportivi, culturali, ricreativi, ambientali, di volontariato e impegno sociale, ed altri organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro;
- c) persone fisiche.

Art. 6 – Criteri per la concessione del patrocinio

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

- essere senza scopo di lucro, salvo quelle di cui all'art. 8 comma 1;
- essere pubbliche, con accesso libero e, di norma, gratuito, alla generalità dei cittadini;
- essere “accessibili” a tutti in quanto previste in luoghi resi agibili per la manifestazione;
- garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

La concessione di patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
- d) apporto alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza;
- e) promozione delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- f) sviluppo dei principi di solidarietà e tolleranza;

g) stimolo alla partecipazione e alla formazione del sentimento identitario della comunità bertinorese.

Possono essere patrocinate sia iniziative di carattere generale, rivolte all'intera cittadinanza, sia iniziative settoriali rivolte ad una o più fasce di utenti (es. un'iniziativa formativa specifica).

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito (per esempio le rassegne).

Il patrocinio concesso alla singola iniziativa non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata ogni anno.

Nel caso in cui il richiedente apporti sostanziali modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la concessione di patrocinio.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune con il Regolamento.

Art. 7 Soggetti e iniziative non ammissibili

Il patrocinio del Comune non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) per iniziative di carattere politico, promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
- b) per iniziative a fine lucrativo fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1, promosse da società commerciali o da singoli privati;
- c) che siano per attività collegate con vendite, anche non dirette, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune di Bertinoro;
- e) per iniziative che possano ledere l'immagine del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano ledere l'immagine dell'Amministrazione.

Art. 8 Concessione di patrocinio in casi eccezionali

L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al

precedente art. 6 e alla limitazione di cui al precedente art. 7, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi che siano di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, promuovendone il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà, comunque restando a carico del soggetto patrocinato tutti gli impegni di natura economico finanziaria conseguenti all'iniziativa, con esonero totale del Comune di Bertinoro da qualsivoglia onere di qualunque natura inerente e conseguente all'iniziativa stessa.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 9 - Presentazione della domanda di patrocinio

La domanda di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data della manifestazione cui si riferisce, 50 nel caso di richiesta di patrocini onerosi o con vantaggi economici o contributi finanziari, a mezzo posta, o mediante PEC, o direttamente al Protocollo Generale del Comune di Bertinoro, indirizzata al Sindaco e redatta in carta semplice, secondo apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e reperibile sul sito web del Comune di Bertinoro, all'indirizzo www.comune.bertinoro.fc.it.

La richiesta deve essere firmata dal Legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere:

- dati identificativi del soggetto richiedente e della sua attività;
- descrizione dettagliata, completa ed esauriente dell'iniziativa che ne illustri i contenuti, gli obiettivi, le modalità e il luogo di svolgimento;
- indicazione di tutte le richieste di autorizzazioni e concessioni presentate al fine dell'utilizzo degli spazi in cui verrà svolta l'iniziativa;
- indicazione in ordine alla eventuale presentazione di analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri enti pubblici, nonché l'elenco di eventuali sponsor;
- ogni altra notizia utile alla presentazione complessiva ed esauriente dell'iniziativa.

Nel caso in cui il richiedente il patrocinio apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.

Art. 10 – Soggetto competente alla concessione del patrocinio non oneroso e procedura di rilascio

Il Sindaco è competente alla concessione del patrocinio non oneroso, così come definito

dall'art.12, comma 4 lettera t) dello Statuto del Comune di Bertinoro, che non determina oneri diretti a carico del Comune, neppure nella forma di utilizzo strutture, servizi o attrezzature comunali. Il patrocinio viene concesso sulla base delle tipologie di attività definite per ogni singola area di intervento previste all'art.4 del presente regolamento.

Il patrocinio comunale non oneroso potrà essere assegnato solo a seguito di domanda motivata e documentata, predisposta utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune di Bertinoro.

L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente sia ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.

E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il patrocinio non oneroso è concesso con lettera del Sindaco sulla base della sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutte le informazioni richieste nel modulo.

Art. 11 – Soggetto competente alla concessione del patrocinio oneroso e procedura di rilascio

Al fine di stimolare e favorire l'esplicitarsi di iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, turistico, folkloristico, ricreativo, promosso da enti, istituti scolastici, associazioni di categoria, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, circoli culturali, associazioni sportive, può essere concesso l'uso temporaneo di beni immobili comunali (sale, aule, palestre, ecc..), del suolo pubblico (piazze, strade, ecc...), di beni immobili (palchi, sedie, transenne in ferro, segnali stradali, quadri elettrici, proiettore, ecc...).

La concessione del patrocinio oneroso è concesso con provvedimento della Giunta Comunale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste nel modulo.

Le domande di patrocinio oneroso devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul

sito internet del Comune di Bertinoro almeno 50 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La domanda deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo), l'oggetto e la data dell'iniziativa, il luogo e le modalità di svolgimento della stessa, oltre che la descrizione dei beni comunali richiesti.

E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

La concessione temporanea a titolo gratuito o a tariffe agevolate di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, è approvata con delibera della Giunta Comunale che evidenzia la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

Art. 12 - Consegna di beni e attrezzature

La consegna agli utilizzatori dei beni e attrezzature comunali deve risultare da apposita nota o verbale redatto, con indicazione anche dello stato conservativo e manutentivo degli stessi.

Al termine dell'utilizzo il tutto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato della presa in carico. In caso di danneggiamento, gli utilizzatori dovranno provvedere in tempi rapidi al ripristino delle condizioni iniziali.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Il materiale richiesto potrà essere ritirato soltanto dopo avere preso contatti con il Servizio Turismo e Cultura in merito ad eventuali interferenze con altre manifestazioni e con il Servizio Lavori Pubblici in merito alla logistica e alla modulistica da compilare contenente le prescrizioni per la consegna e l'utilizzo.

Art. 13 - Obblighi a carico del richiedente patrocinio

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

In particolare la concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dell'imposta per le

affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

La concessione del patrocinio non costituisce altresì esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Il responsabile della manifestazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'evento in oggetto, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

L'evento per il quale si richiede il patrocinio deve essere organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni organizzative finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza dei partecipanti all'evento;

Art. 14 Obblighi inerenti l'utilizzo dello stemma comunale

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "*con il Patrocinio del Comune di Bertinoro*".

Lo stemma comunale e il nome del Comune di Bertinoro deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

È vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo improprio del logo del Comune e/o di altri emblemi dello stesso, comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione. Inoltre il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti pubblici patrocinatori, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che

venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Art. 15 – Ulteriori obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari di patrocinio sono tenuti a impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza.

Qualora la sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio sia un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo spazio concesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione.

Nel caso di concessione di patrocinio con contributo economico o compartecipazione alle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà presentare, entro 90 giorni dallo svolgimento della stessa, apposita relazione con evidenziato l'andamento, la partecipazione, il gradimento e gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli preventivati. La presentazione di tale relazione è condizione necessaria al fine della liquidazione del contributo economico o della compartecipazione delle spese.

I beneficiari devono valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ad esempio organizzando adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzando, possibilmente, stoviglie e posate riutilizzabili, riducendo l'utilizzo degli imballaggi risparmio idrico ed energetico.

Art 16 – Controlli

Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Bertinoro, i vantaggi economici o i contributi siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Inadempienze sulla procedura segnalate dal responsabile del procedimento, possono precludere la concessione di altro/i beneficio/i a seconda della gravità.

Art. 17 – Disposizioni finali

Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.